

9. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del Codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.
- 2.** Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione.
- 3.** Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del Codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.
- 3-bis.** Un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito solo nel caso non sia possibile eseguirlo in condizioni ordinarie nel rispetto dei limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice perché anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa consentiti, o di entrambi, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6, del Codice.

10. Veicoli qualificati mezzi d'opera (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16 e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del Codice sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
- 2.** Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.

11. Dispositivi di segnalazione visiva (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
- 2.** I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all'articolo 266.
- 3.** Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del Codice.
- 4.** I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.

- 5.** I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
- a)** sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;
 - b)** di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario;
- 6.** Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.

12. Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli (Artt. 10, 159 Cod. Str.)

- 1.** Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del Codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.
- 2.** Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
- 3.** Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione dei veicoli.

13. Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del Codice, sono dei seguenti tipi:
 - a)** periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
 - b)** multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;
 - c)** singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo.
- 1-bis.** Per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o scarico. Per percorso si intendono itinerari anche differenti tra loro ma colleganti sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuati dai richiedenti, e che possono essere modificati dagli enti proprietari secondo

le esigenze di viabilità.

2. L'autorizzazione periodica:

A) E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del Codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;

b) il carico del trasporto eccezionale, non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;

c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9;

d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;

e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 31));

f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

1. altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;

2. altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.

Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

B) E' altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purchè siano riconducibili sempre alle medesime tipologie:

a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), e 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al loro seguito quando trasportano attrezzature ad essi complementari;

b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del Codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;

c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal

centro dell'asse anteriore;

e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;

e-bis) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;

f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.

L'autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), e-bis) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Codice.

- 3.** L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del Codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del Codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice.
- 4.** Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.
- 5.** Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la invariabilità tipologia degli elementi, nei casi di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la Motorizzazione tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del Codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice.
- 6.** Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui comma 2, punto A), la compatibilità del carico indivisibile trasportato con il tipo di veicolo utilizzato e le attrezzature di cui lo stesso è dotato, nonché il rispetto dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.
- 7.** Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, e fermo restando l'indennizzo eventualmente già corrisposto ai sensi dell'articolo 18, comma 1, è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo 62 del Codice. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del Codice, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con

eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del Codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.

- 7-bis.** Per tutti i tipi di autorizzazione, se la riduzione di cui ai commi 5 e 7 riconduce le dimensioni alle soglie di cui al comma 2, punto A), lettera f) , il trasporto è esonerato dalla scorta, se prevista, salvo diversa prescrizione nel provvedimento.
- 8.** Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada puo' prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità' di prestare in proprio detto servizio, può' affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità' di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.
- 9.** Qualora il trasporto riguardi più' cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del Codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. In caso di sovrapposizione l'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.
- 10.** Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità' da parte del conducente.

14. Domande di autorizzazione (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità' devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione. Il divieto di autorizzazione o la necessità' di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del Codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.
- 1-bis.** Gli enti proprietari o i loro concessionari possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni gli stessi possono richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione Generale per la Motorizzazione.
- 2.** I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità', per documentate esigenze di esportazione o

trasferimento, ovvero, dopo aver corrisposto il relativo onere, qualora sussistano documentati motivi d'urgenza.

2-bis. I termini di cui al comma 1 possono essere altresì ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12.

3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, sia per il veicolo trainante che per quello trainato fino ad un massimo di sei veicoli scelti per il trasporto, per un massimo di sei configurazioni di base e trentasei combinazioni a condizione che:

a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3;

b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;

c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli;

c-bis) per ognuna delle configurazioni di base e per ognuno dei viaggi richiesti sia corrisposto l'indennizzo d'usura se dovuto.

4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, possono essere indicati fino ad un massimo di due veicoli trattori e di dieci veicoli trainati di riserva, per un massimo di due configurazioni di base e venti combinazioni, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione, e per ognuna delle configurazioni di base sia corrisposto l'indennizzo d'usura se dovuto.

5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità' del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà' di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto devono essere di norma indicati:

A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

a) una descrizione dettagliata del carico, comprese le tipologie degli elementi che lo costituiscono nei casi e nelle forme di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), nonché dell'eventuale imballaggio;

a-bis) una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal costruttore o dal committente o dal proprietario della merce, in cui si attestino la natura, le dimensioni, il numero di pezzi trasportati, il baricentro e la massa del carico, al fine di accertare le responsabilità condivise di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante in scala: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli autorizzati, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del Codice;

c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;

a-bis) una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal costruttore o dal committente o dal proprietario della merce, in cui si attestino la natura, le dimensioni, il numero di pezzi trasportati, il baricentro, e la massa del carico, al fine di accertare le responsabilità condivise di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante in scala: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli autorizzati, con il suo carico; l'altezza dei piani di carico rispetto al piano viabile; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del Codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del Codice;

c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale effettuano il viaggio o i viaggi.

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la Motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la Motorizzazione. Deve inoltre essere presentata la ricevuta attestante il pagamento ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13,

comma 6, ove prevista. E' ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

- 9.** La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarà corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la Motorizzazione ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione e' rilasciata per i complessi che possono così formarsi.
- 10.** Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del Codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) o c). Le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474; in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. La documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255.
- 10-bis.** Solo per i veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), qualora prodotti in serie, è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), per i casi previsti dall' articolo 98 del Codice, in capo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In tal caso l'autorizzazione deve essere relativa alla circolazione di un determinato modello di veicolo, individuato mediante i documenti di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice.
- 11.** Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di procura speciale o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non e' necessaria.
- 11-bis.** Nei casi di cui al comma 2-bis la domanda deve essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del Codice e dell'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attività di soccorso o di rimozione.
- 12.** I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre, oltre alla copia dei documenti di circolazione, un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la Motorizzazione a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilità può essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con equivalente attestazione dell'autorità estera competente, da riportare per copia conforme nel medesimo modello.
- 13.** La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 ,9, e 12 deve essere relativa ad un documento valido e presentata o in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più' domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.

15. Domande di rinnovo e di proroga (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.
- 2.** La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, commi 10, 10 bis, 11 e 11-bis, e corredata da:
 - a)** estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare;
 - b)** dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - c)** ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall'ente stesso, attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui all'articolo 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;
 - d)** copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13
- 2-bis.** Si applica quanto disposto dal comma 2 anche nel caso di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni già rilasciate ed in corso di validità.
- 3.** Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice almeno quindici giorni prima della scadenza, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal committente il trasporto ovvero dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.
- 4.** All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

16. Provvedimento di autorizzazione e obblighi connessi (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitarne la perdita, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. Di intesa tra i vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra gli stessi secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1-bis, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, le prescrizioni devono essere il più possibile uniformi.
- 2.** Sulle strade anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della

corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice.

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;

b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;

c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;

d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;

f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;

g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi dei commi 5 e 5 bis, dagli organi di polizia stradale di cui all'art.12, comma 1, del Codice.

5. Nei casi in cui è prevista la scorta, il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice, prima dell'inizio del viaggio:

a) con preavviso di 24 ore quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;

b) con preavviso di 3 giorni quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento prima della partenza di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;

c) con preavviso di 5 giorni quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del Codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.

La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'Interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

- 5-bis.** Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:
- a)** nei casi indicati dal comma 5, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata che effettua la scorta tecnica ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;
 - b)** nel caso indicato dal comma 5, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.
- 6.** La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno.
- 6-bis.** I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.
- 6-ter.** Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'Amministrazione della difesa. Parimenti, le Amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del Codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138 del Codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo di soggetti di cui all'articolo 138 del Codice.
- 7.** Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza,, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell' interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 8.** Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del

viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

- 9.** In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
- 10.** Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, per ognuna delle configurazioni di base, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Le annotazioni possono essere effettuate in forma digitale. Devono inoltre essere allegate copia dello schema di carico e copia della dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 14, comma 7, lettera b), attestante la natura e le dimensioni del carico, che dovrà essere corrispondente a quanto dichiarato sul documento di trasporto. Nel caso in cui sia dovuto l'indennizzo d'usura, e quando si superano i limiti di cui all'articolo 13, comma 2, punto A), lettera f), prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati all'ente rilasciante, per via telegrafica o telefax, o altra modalità suscettibile di riscontro, i numeri delle targhe e gli estremi dei documenti di circolazione dei veicoli con cui si effettua il viaggio. Qualora sia prescritta la scorta, la comunicazione è effettuata dal capo-scorta.
- 11.** Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.
- 12.** Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale è soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.
- 13.** I documenti di autorizzazione, rilasciati in numero pari alle configurazioni di base, e le copie delle comunicazioni di cui al comma 10, da conservarsi in buono stato, in originale o in forma digitale, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.
- 14.** Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del Codice, anche in forma digitale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al Codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.
- 14-bis.** Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del Codice, che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.
- 15.** Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la Motorizzazione.
- 16.** I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa

massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la Motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

- 17.** Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

17. Durata delle autorizzazioni (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.
- 2.** Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
- 3.** ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 31)).
- 4.** È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
- 5.** È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

18. Indennizzo (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
- 2.** Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 1-bis l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.
- 3.** Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

- 4.** È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.
- 5.** La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
- a)** veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e-bis) ed e), f) :
- 1)** sino a 20 t € 510,26;
 - 2)** da oltre 20 t a 33 t € 850,09;
 - 3)** da oltre 33 t a 56 t € 1.445,05.
- Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di € 25,31 per ogni t in più;
- b)** veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), e-bis) ed f) qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio se mezzi d'opera:
- 1)** sino a 20 t € 169,91;
 - 2)** da oltre 20 t a 33 t € 297,48;
 - 3)** da oltre 33 t a 56 t € 510,26;
 - 4)** da oltre 56 t a 70 t € 850,09.
- Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di € 25,31 per ogni t in più;
- c)** veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
- 1)** € 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e € 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di € 92,96 o di € 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.
- 6.** Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. Per i complessi mezzi d'opera, il cui veicolo trainante abbia versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, la durata dell'autorizzazione sarà commisurata a quella della tassa di possesso.
- 7.** Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

- 8.** Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione.
- 9.** Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
- 9-bis.** Nei soli casi di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del Codice, per i veicoli o i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), si può applicare in alternativa la valutazione forfettaria dell'indennizzo per la maggiore usura; in tal caso la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso.
- 10.** Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

19. Oneri a carico del richiedente (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
- 2.** L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.

20. Aggiornamenti (Art. 10 Cod. Str.)

- 1.** Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.